

LAVORO

ORIGINALE

CASELLA n. 239

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Avv. A. Piccinini Avv. G. Sacco Avv. M. Vaggi Avv. A. Gavaudan
Avv. F. Ferretti Avv. G. Buttazzo Avv. B. Laudi Avv. A. Mumolo
Avv. G. Reni SAvv. S. Mangione Avv. R. Tarantini Avv. S. Passante
40122 BOLOGNA - via S.Felice n.6 - tel. 051/220171 (4 linee)
fax 051/220179 - P.I. 03002960379
postacert: giorgiosacco@ordineavvocatibopec.it

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

- Sezione lavoro – Giudice Unico

Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c avverso mancato passaggio di cattedra su scuole della provincia di Bologna

con istanza di notifica ex art. 151 c.p.c. sul sito web del Miur

proposto da **SCAGLIARINI Diana**, nata a Bologna il 13.8.1973 e residente a Bologna in viale Oriani 23 (SCGDNI73M53A944O) rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Giorgio Sacco (SCCGRG51R24A271G – giorgiosacco@ordineavvocatibopec.it) e dall'Avv. Margherita Longhi (LNGMRH86M52A271B – margheritalonghi@ordineavvocatibopec.it) del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Bologna, via San Felice 6, come da procura telematica allegata al ricorso

contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in via Guido Reni 4 è domiciliato per legge;
- **Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna**, in persona del Dirigente legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in via Guido Reni 4 è domiciliato per legge.

*

FATTO

La ricorrente è una docente della scuola secondaria di secondo grado, abilitata all'insegnamento per le classi di concorso A013 e A060, in ruolo dall'a.s. 2010/2011 nella provincia di Forlì-Cesena per l'insegnamento nella classe di concorso A013. Per l'a.s. 2016/17 la prof. Scagliarini presentava, come consentito dalla normativa, che più avanti verrà riportata, domande di mobilità per trasferimento e per passaggio di cattedra, sia provinciale che interprovinciale:



- per la mobilità provinciale Fase A, presentava due domande in data 30.5.2016: una di passaggio di cattedra da A013 ad A060 ed una di trasferimento territoriale sulla A013;
- per la mobilità interprovinciale Fase B, presentava due domande (doc. 1 e doc. 2) in data 27.6.2016: una di passaggio di cattedra da A013 ad A060 (fase B2) ed una di trasferimento territoriale sulla A013 (fase B1), richiedendo la precedenza della domanda di passaggio di cattedra interprovinciale. Dette domande concernevano scuole nell'ambito territoriale 0001 della città di Bologna, oltre agli ambiti 0002, 0003 e 0004 della provincia di Bologna..

Le domande di mobilità interprovinciale, sia territoriale sia per passaggio di cattedra, venivano respinte entrambe con provvedimenti immotivati datati 13.8.2016 (doc. 3 e doc. 4) con cui la ricorrente veniva solo informata che per l'a.s. 2016/2017 non aveva ottenuto il movimento richiesto.

Presumibilmente il motivo del rigetto della mobilità per passaggio di cattedra interprovinciale, quello che interessa la ricorrente e per cui ricorre, era perché in data 4 luglio 2016 in fase A di mobilità provinciale aveva ottenuto il passaggio di cattedra da A013 ad A060 e quindi l'Amministrazione scolastica (o meglio l'algoritmo che governava tutta la procedura) non aveva (incomprensibilmente) considerato l'altra domanda di passaggio di cattedra da A013 ad A060 presentata nell'ambito della fase B di mobilità interprovinciale, che tuttavia aveva la prevalenza.

La ricorrente perdeva così la possibilità di ottenere la cattedra a Bologna, dove risiede, nella classe A060, pur risultando ancora disponibili 2 posti riservati ai passaggi di cattedra per l'insegnamento in detta classe, come si evince dal tabulato riassuntivo emesso dal Ministero¹ (doc. 5).

Il tentativo di conciliazione (doc. 6) promosso dalla prof. Scagliarini (inviato tramite PEC il 18.08.2016) non veniva preso in considerazione e la ricorrente nell'a.s. 2016/2017 otteneva, in seguito a domanda di assegnazione provvisoria, solo di essere temporaneamente assegnata nella classe A060 presso il Liceo Minghetti di Bologna con completamento presso l'ITI Aldini Valeriani di Bologna (doc. 7).

DIRITTO

¹ In detto tabulato risultavano: n. 8 posti disponibili per il passaggio di cattedra di cui 6 assegnati in fase A, con la rimanenza pertanto di 2 posti da assegnare in fase B



Dalla (faticosa) normativa che disciplina la complessa procedura di mobilità si evince che la ricorrente aveva diritto a che venisse d'ufficio annullato il suo passaggio provinciale avvenuto in fase A nella classe A060 ed accolta la domanda di passaggio interprovinciale presentata in fase B sempre nella classe A060.

Esaminiamola.

La legge 107/2015, art. 1 comma 108, (c.d. Buona Scuola) ha previsto per l'a.s. 2016/17 un piano straordinario di mobilità rivolto, in particolare, ai docenti assunti a tempo indeterminato, come la ricorrente, entro l'anno scolastico 2014/15.

La disposizione citata ha stabilito che *“tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)”*. Successivamente, *i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.”* (cfr. art. 1, comma 108, L. n. 107/2015).

Il piano straordinario ha poi trovato attuazione con il CCNI dell'8.4.2016 e con l'O.M. n. 241/8.4.2016 con cui è stato dato avvio alle procedure per la mobilità.

L'art. 3 del CCNI, rubricato *“mobilità territoriale a domanda e d'ufficio”*, ha innanzitutto precisato l'ordine di esecuzione dei movimenti relativi alle operazioni di mobilità dei docenti assunti prima dell'a.s. 2014/15, precisando che:

“1. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'art. 1 comma 66 della legge 107/15, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.

2. Il personale immesso in ruolo entro l'anno scolastico 2014/15 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità.

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma 3 del d. lgs.



297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla legge 128/13.

4. Il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti” .

Con il successivo art. 6, sono state disciplinate nel dettaglio le fasi dei trasferimenti e dei passaggi: “1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

FASE A

Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

- omissis -

FASE B

1. **Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità² per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;**

2. **gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza**

² mobilità per trasferimento (fase B1) e mobilità per passaggio di cattedra (fase B2)



tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

- omissis -

Da ultimo, riguardo le sedi disponibili per le operazioni di mobilità, l'art. 8 del CCNI ha precisato che:

“1. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, ai sensi del comma 108 della legge 107/15, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e su tutti i posti disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.

- omissis -

3. Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità: a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l'organico dell'autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare; b) le cattedre ed i posti già vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo; c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato;

Dalle predette disponibilità vanno detratti i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di cui al precedente art. 7, commi 1, 2 e 3.

4. Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario.

5. La mobilità del personale docente successiva al movimento territoriale della fase A dell'art. 6, stante la procedura straordinaria prevista dal comma 108 della legge 107/2015, si realizza attraverso l'attribuzione di un'aliquota del 25% alla mobilità professionale, fatti salvi gli accantonamenti numerici richiesti e la sistemazione del soprannumero considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno) e fermo restando che le operazioni non potranno determinare situazioni di esubero.



- omissis -

9. Ai fini delle fasi B, C e D della mobilità sono disponibili anche i posti degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A dell'art 6, mentre vengono accantonati i posti per gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito.

10. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti A, B e C di cui all'art. 6".

Dunque, come risulta dal quadro normativo di riferimento, le operazioni di mobilità entro gli ambiti della provincia di titolarità dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/15 sono rientrate nella Fase A³ del piano straordinario, mentre quelle dei docenti sempre assunti entro l'a.s. 2014/15 che, come la ricorrente, hanno richiesto anche la mobilità per passaggio di cattedra al di fuori della provincia di propria titolarità, sono rientrate nella fase B (precisamente B2).

La fase B, è stata articolata in tre sottofasi⁴, da mettere in atto nel seguente ordine:

1) trasferimenti interprovinciali (cd. mobilità territoriale) dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015;

2) passaggi di cattedra e di ruolo (cd. mobilità professionale) interprovinciali dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015;

3) trasferimenti provinciali su ambito dei docenti assunti nel 2015 - 2016 fase B e C da concorso.

Nella fase C) sono invece rientrati i trasferimenti su tutti i posti disponibili degli ambiti nazionali dei docenti assunti nel 2015 - 16 in fase B e C da GAE, ed infine, nella fase

³ Fase che a sua volta si è articolata in tre sottofasi: 1) trasferimenti in ambito comunale su scuola docenti assunti entro a.s. 14/15; 2) trasferimenti su scuola tra comuni diversi nell'ambito della provincia di titolarità; 3) passaggi di cattedra e di ruolo su scuola nell'ambito della provincia di titolarità.

⁴ Cfr. CCNI 8.4.2016 – Allegato 1, Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo "Partecipano a questa fase tutti gli assunti entro il '14/15 che intendono partecipare alla mobilità prevista dal comma 108 della legge 107/15. Partecipano inoltre, ai fini dell'acquisizione della titolarità su ambito, gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012. Le operazioni di mobilità relative a questa fase vengono realizzate sui posti previsti dall'art. 8 del presente contratto. ..."



D) i trasferimenti su tutti i posti rimasti disponibili degli ambiti nazionali dei docenti assunti sia in fase Zero e A, che in fase B e C da concorso.

La successiva O.M. n. 241/2016, art. 9, ha infine precisato che *“Gli insegnanti aspiranti al movimento nella fase A hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, usando le indicazioni di cui alle lettere c), d) ed e), tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell’area territoriale del distretto, del comune, o della provincia. Gli insegnanti aspiranti al movimento nelle fasi B, C e D hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza tutti gli ambiti di una sola provincia o, nel caso del primo indicato nella fase B1 tutte le scuole dell’ambito (3). Nella Fase B per il personale assunto sino all’a.s. 14/15 è possibile esprimere la preferenza per le sedi comprese nel primo ambito indicato per i trasferimenti interprovinciali (5) ed indicare inoltre sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 preferenze per le province”*.

*

Come risulta dalla allegata documentazione (cfr. doc. 5) e come esposto dalla ricorrente nel tentativo di conciliazione nella classe di concorso A060 al termine della fase provinciale risultavano accantonati ancora due posti (classe di concorso A060: disponibilità iniziale di n. 32 posti, di cui n. 8 posti disponibili per passaggi di cattedra, applicando la percentuale del 25%; n. 6 posti assegnati in fase provinciale e quindi n. 2 posti ancora da assegnare al termine della fase provinciale). Di questi due posti uno veniva attribuito alla Prof. Giorgi Alessandra (doc. 8) mentre l’altro, anziché essere attribuito alla ricorrente, veniva utilizzato per le successive fasi.

Ed invece, trattandosi di mobilità interprovinciale di docenti assunti ante 2014/15, anche il passaggio interprovinciale di cattedra chiesto dalla ricorrente rientrava, come quello della Prof. Giorgi, nella fase B 2 e quindi doveva avvenire sull’altro dei due posti rimasti disponibili al termine delle operazioni di cui alla fase A (cfr. art. 6 CCNI), con diritto di precedenza rispetto alle altre fasi.

*

Evidentemente, come risulta chiaro dalla documentazione in atti, il diniego di trasferimento interprovinciale per passaggio di cattedra della prof. Scagliarini all’ambito territoriale Emilia Romagna 0001, secondo l’ordine di preferenza espresso per le scuole che ne fanno parte, è il frutto di un errore dell’amministrazione scolastica o meglio dell’algoritmo: infatti risulta *per tabulas* che dopo le operazioni della fase A erano rimasti nella classe A060, ambito di Bologna 0001, 2 posti disponibili, solo uno



dei quali veniva assegnato alla Prof. Giorgi, restando quindi un altro da attribuire, che però, immotivatamente, non veniva assegnato alla ricorrente ma utilizzato nelle successive fasi.

Tale comportamento amministrativo, che sfugge a qualsiasi spiegazione, viola palesemente la normativa che ha disciplinato le operazioni di mobilità indette per l'a.s. 2016/17, ed in particolare quanto disposto dall'art. 1, co 108, L. 107/2015, dal CCNI mobilità scuola dell'8.4.2016 e dall'O.M. n. 241/2016 (cfr. doc. 3), che ha stabilito in modo dettagliato l'ordine con il quale queste avrebbero dovuto avvenire, nonché il principio di scorrimento della graduatoria espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

In particolare l'art. 8 della O.M. 241/8.4.2016, in coerente applicazione della legge e del contratto integrativo, ha precisato che in caso di presentazione da parte del docente immesso in ruolo sino al 2014/2015 di domanda di mobilità per passaggio di cattedra, sia provinciale che interprovinciale, la seconda prevale e comunque annulla la prima, in evidente applicazione della priorità che il docente – come avvenuto nella fattispecie – ha attribuito al passaggio interprovinciale

Inoltre la stessa illustrazione dell'algoritmo (doc. 9) che ha gestito per l'amministrazione scolastica il software della mobilità interprovinciale a.s. 2016/2017 (esempi pagine 7 e 8) ha chiarito che se, come nella presente fattispecie, l'insegnante che ha ottenuto il passaggio di cattedra nella stessa provincia ha presentato pure domanda (con carattere di priorità) di passaggio di cattedra in altra provincia, allora in tal caso lo stesso docente ha diritto al passaggio nell'altra provincia in presenza di disponibilità di posti, mentre il passaggio provinciale concesso viene annullato.

Ma l'amministrazione sembra abbia sostanzialmente operato come se tali disposizioni non esistessero, ignorando del tutto ed ingiustificatamente la domanda di passaggio di cattedra interprovinciale; orbene una tale condotta oltre che illegittima, appare anche lesiva dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e di buon andamento della PA, ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi.

Conseguentemente la ricorrente ha diritto, in corretta applicazione delle norme disciplinanti la mobilità, all'assegnazione della cattedra in una scuola dell'ambito territoriale 0001 secondo le preferenze espresse.

In particolare, due cattedre della classe A060 risultano disponibili in organico di fatto nelle prime due preferenze espresse dalla ricorrente ed assegnate provvisoriamente per l'a.s. in corso (all. 10).



Orbene, come disposto dall'art. 1, comma 373, della Legge 232 dell'11.12.1916 (legge di Bilancio 2017), dette cattedre dovranno essere utilizzate per l'**incremento dell'organico (docente) dell'autonomia**: *“L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui al comma 366 avviene in misura corrispondente ad una quota di posti derivanti, in applicazione dei vigenti ordinamenti didattici e quadri orari, dall'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili, fino a formare una cattedra o un posto interi, anche costituiti fra più scuole. La predetta quota di posti viene sottratta, in misura numericamente pari, dal contingente previsto in organico di fatto all'art. 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107”*.

*

Istanza ex art. 150 c.p.c.

Qualora il Tribunale adito ritenga sussistere i presupposti di cui all'art. 151 c.p.c., si chiede di essere autorizzati alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione sul sito internet dedicato dal MIUR stante l'impossibilità materiale di reperire gli indirizzi di coloro che sono eventualmente contro interessati rispetto al ricorso della Prof. Scagliarini.

Tutto ciò premesso

I sottoscritti difensori nell'interesse di parte ricorrente chiedono che il Tribunale di Bologna – Giudice Unico del Lavoro adito,

voglia

previa fissazione di udienza di comparizione delle parti e discussione, in accoglimento del presente ricorso, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

nel merito

- **accertare e dichiarare** nei confronti delle amministrazioni convenute, come sopra rappresentate e difese, l'illegittimità del diniego di passaggio di cattedra della ricorrente nell'ambito territoriale Emilia Romagna 0001, nonché **accertare** il diritto della stessa all'assegnazione secondo l'ordine di preferenze espresse ad una scuola dell'ambito territoriale Emilia Romagna 0001– Bologna ad ella spettante in applicazione dei criteri dettati dalla L. n. 107/2015, dal CCNI 8.4.2016 e dall'O.M. n. 241/2016;

- **condannare** le amministrazioni convenute, come sopra rappresentate e difese, ad assegnare la ricorrente secondo l'ordine di preferenze espresse ad una scuola dell'ambito Emilia Romagna 0001 – Bologna, da individuarsi in applicazione dei criteri



stabiliti dalla L. n. 107/2015, dal CCNI 8.4.2016, dall'O.M. n. 241/2016 e nel rispetto quindi del punteggio regolarmente acquisito e della fase di appartenenza.

- **condannare** l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese legali, comprese IVA e CPA, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

In via istruttoria

occorrendo, si chiede voglia l'adito Giudice del Lavoro ordinare al MIUR convenuto ex art. 210 c.p.c. (ovvero, ove occorra, richiesta di esibizione alla p.a. ex art. 213 cpc) di produrre in giudizio il c.d. Algoritmo ovvero il principio logico- matematico utilizzato per l'assegnazione della ricorrente alla sede di Forlì Cesena, nonché tutte le determinazioni in ordine all'assegnazione della ricorrente in detta sede.

*

Ai fini del pagamento del contributo unificato sugli atti giudiziari si dichiara che ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis del Testo Unico per le spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, così come modificato dall'art. 37, comma VI del DL 98/2011), la presente causa è di valore indeterminabile e che il contributo unificato versato dal ricorrente è pari ad euro 259,00.

I sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: giorgiosacco@ordineavvocatibopec.it; margheritalonghi@ordineavvocatibopec.it; o al seguente numero fax : 051/220179.

*

Si depositano:

1. domanda di passaggio di cattedra interprovinciale
2. domanda di trasferimento interprovinciale
3. reiezione domanda passaggio di cattedra
4. reiezione domanda trasferimento interprovinciale
5. prospetto riepilogativo numero posti disponibili dopo i movimenti relativi alla fase A, classe di concorso A060;
6. richiesta di tentativo di conciliazione;
7. Provvedimento di assegnazione provvisoria per l'a.s. 2016/2017 presso il Liceo Minghetti di Bologna con completamento presso l'I.T.I Aldini Valeriani di Bologna.
8. Bollettino trasferimenti interprovinciali
9. Illustrazione dell'algoritmo utilizzato per la mobilità a.s. 2016/2017
10. Decreto di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie a.s. 2016/2017



Bologna 17.1.2016

Avv. Giorgio Sacco

Avv. Margherita Longhi



ato
sociali *



PROCURA SPECIALE

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni grado e fase del presente procedimento l'avv. Giorgio Sacco e l'Avv. Margherita Longhi, conferendogli ogni potere di legge, compreso quello di richiedere provvedimenti cautelari, rinunciare al ricorso, conciliare, transigere, rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia, farsi sostituire, nominare altri difensori. Eleggo domicilio nel loro studio in Bologna via San Felice 6.

di *Diana Scaglione*
Autentica *FL*





N. R.G. 133/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
DECRETO DI FISSAZIONE DI PRIMA UDIENZA

Il Giudice Filippo Palladino,

letto il ricorso depositato da
DIANA SCAGLIARINI (C.F. SCGDNI73M53A944O),

Fissa per la comparizione delle parti innanzi a questo Ufficio , in Bologna , via Farini 1 , l'udienza del 27 marzo 2017 h.12.30 . Autorizza la notifica ai litisconsorti a mezzo sito Internet del MIUR , ai sensi dell'art.151 c.p.c. .

BOLOGNA 24 gennaio 2017

Il Giudice
dott. Filippo Palladino





STUDIO LEGALE ASSOCIATO
PICCININI SACCO VAGGI GAVAUDAN FERRETTI BUTTAZZO
LAUDI MUMOLO TARANTINI PASSANTE RENI MANGIONE

AVV. ALBERTO PICCININI
AVV. GIORGIO SACCO
AVV. MASSIMO VAGGI
AVV. ANTONELLA GAVAUDAN
AVV. FRANCESCA FERRETTI
AVV. GIOVANNA BUTTAZZO
AVV. BRUNO LAUDI
AVV. ANTONIO MUMOLO
AVV. ROSA TARANTINI
AVV. SARA PASSANTE
AVV. GUIDO RENI
AVV. STEFANIA MANGIONE

AVV. SABRINA PITTARELLO
AVV. ANTONIO MONACHETTI
AVV. FRANCESCA STANGHERLIN
AVV. CRISTINA MARONI
AVV. MARA CONGEDUTI

DOTT. ANNA NUVOLI
DOTT. CLELIA ALLERI
DOTT. MARGHERITA LONGHI

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Giorgio Sacco attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies comma 1 del DL 179/12, che la presente copia analogica di Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. avverso il mancato passaggio di cattedra su scuole della Provincia di Bologna, procura e decreto fissazione udienza comparizione parti n. cron. 569/2017, di n. 13 pagine è conforme alla copia informatica dalla quale è estratta, presente nel fascicolo informatico RG 133/2017 del Tribunale di Bologna Sezione Lavoro.

Bologna, lì 31/1/2017

Avv. Giorgio Sacco



CONFIDENTIAL
OFFICIAL
Dott. SSA L.

11/01/17
12/01/17
mena 11

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta di **Scagliarini Diana**, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giorgio Sacco e Margherita Longhi

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario – addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte d'Appello di Bologna, ho notificato copia presente atto a:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in Bologna, Via Guido Reni n. 4, è domiciliato per legge

Ivi consegnandone copia a mani:

del dipendente Sig. ALLENIZZO GIACUCCO
incaricato di ricevere le notifiche

Bologna, - 3 FEB. 2017

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
UFFICIALE GIUDIZIARIO C1
Dott.ssa Filomena Tolfa

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia - Romagna, in persona del Dirigente legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in Bologna, Via Guido Reni n. 4, è domiciliato per legge

Ivi consegnandone copia a mani:

del dipendente Sig. ALLENIZZO GIACUCCO
incaricato di ricevere le notifiche

Bologna, - 3 FEB. 2017

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
UFFICIALE GIUDIZIARIO C1
Dott.ssa Filomena Tolfa

Corte d'Appello di Bologna
U.N.E.P.
Allegato

CRO. A/TEEL 639

Trasferta	€ 2,18
1) 3km	
2) 0	€
Sp. postali	€
Tot. Gen.	€ 2,18


TRASFERITA INDICATA
DAL NOTIFICATORE

9 FEB. 2017

- 1)
- 2)

Bologna, li 02 FEB. 2017

L'Ufficiale Giudiziario

2C


_____ per _____

02 FEB. 2017

_____ per _____

02 FEB. 2017

N. R.G. 133/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
DECRETO DI FISSAZIONE DI PRIMA UDIENZA

Il Giudice Filippo Palladino,

letto il ricorso depositato da
DIANA SCAGLIARINI (C.F. SCGDNI73M53A944O),

Fissa per la comparizione delle parti innanzi a questo Ufficio, in Bologna, via Farini 1, l'udienza del 27 marzo 2017 h.12.30. Autorizza la notifica ai litisconsorti a mezzo sito Internet del MIUR, ai sensi dell'art.151 c.p.c. .

BOLOGNA 24 gennaio 2017

Il Giudice
dott. Filippo Palladino

*Aw Sacco n. 3 up aut
Bologna, li 29.3.17*



Tribunale di Bologna - Sezione Lavoro
Successivamente agli atti 27/3/2017 avuti
al Giudice Dott. Palladino e compare
nella causa R.G. 133/2017 l'ur. Cm. 2627
Grazia Sacco il quale chiede un
rinvio per effettuare la notifica
del ricorso sopraindicato nel
sito WEB del MIUR. A tal fine
l'ur. Sacco esibisce la notifica
effettuata nei confronti del MIUR
che si riserva di depositare.

Il giudice, dato atto, concede termini
perentorio entro il 30/4/2017
e rinvia alla volontà del 20/6/
2017, ad ore 9.

Il Giudice
[Signature]

Tribunale di Bologna

Copia conforme all'originale

Bologna 29 MAR. 2017



Il Funzionario Collaboratore

Il Funzionario Giudiziario
Massimo Mascagni

[Signature]